



DELIBERA N. 23/25/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN MERITO AGLI ACCORDI
SIGLATI DALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. CON
LE SOCIETÀ DAZN LTD. E NETFLIX SERVICES ITALY S.R.L.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 gennaio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, *Testo Unico* o *Tusma*), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” (di seguito, “*ROC*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 224/23/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, come modificata dalla delibera n. 710/13/CONS e, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*” (di seguito, “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 502/24/CONS, del 19 dicembre 2024, recante “*Chiusura del procedimento per l’accertamento del valore economico del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2022*” e il relativo Allegato A;

VISTA la delibera n. 66/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante l’“*Adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell’esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo ai sensi dell’art. 51, comma 5, del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS, del 18 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lett. z), del *Tusma*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, definisce quale SIC: “*il settore economico che comprende le attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni (di cui alla lettera ss)) e pubblicità online*”;

VISTA le comunicazioni del 29 ottobre 2024 (prot. AGCOM n. 0285840 del 30 ottobre), del 2 e 5 dicembre 2024 (prot. AGCOM rispettivamente n. 0316444, del 2 dicembre, e n. 0320914, del 6 dicembre), della società Telecom Italia S.p.A. (d’ora in avanti, “*TIM*”), ai sensi dell’art. 51, comma 3, del *Tusma* e dell’art. 4, comma 1, del *Regolamento* adottato con delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, inerenti agli *Addenda* agli accordi denominati “**OMISSIS**” e “**OMISSIS**” sottoscritti tra *TIM* e la società DAZN Ltd. (d’ora in avanti, “*DAZN*”);

VISTA la comunicazione del 3 dicembre 2024 (prot. AGCOM n. 0318190 del 4 dicembre) della stessa società Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 51, comma 3, del *Tusma* e dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento* adottato con delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, inerente all'ottavo emendamento all'accordo denominato " [REDACTED] *OMISSIS* [REDACTED] " tra *TIM* e la società Netflix Services Italy S.r.l. (d'ora in avanti, "*NETFLIX*");

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare,

- i) *TIM* è a capo dell'omonimo gruppo, attivo nelle comunicazioni elettroniche, principalmente nella realizzazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia e all'estero. Nell'ambito del SIC, il gruppo opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento diffusi su *Internet* con il marchio *TIM Vision*, che aggrega e diffonde contenuti sia propri, sia di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con produttori e titolari di diritti *premium*, anche sportivi;
- ii) *DAZN* è una società la cui attività è focalizzata nella trasmissione in *streaming* di eventi sportivi. A tale fine, essa gestisce una piattaforma che permette di accedere a contenuti *live streaming* e *on demand* attraverso dispositivi connessi ad *Internet*, quali, ad esempio, *pc*, *smartphone*, *tablet* e *smart TV*;
- iii) *NETFLIX* è una società la cui attività è focalizzata sulla distribuzione di accessi ai servizi di media audiovisivi offerti da società del gruppo Netflix, quali servizi di abbonamento che forniscono l'accesso, attraverso *Internet*, a film, serie tv e videogiochi. A tale fine, essa offre accesso a una piattaforma che permette di accedere ai suddetti contenuti, previa sottoscrizione di diversi tipi di abbonamento, tramite dispositivi connessi ad *Internet*, quali, ad esempio, *pc*, *smartphone*, *tablet* e *smart TV*;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1.1' Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengono tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),

- i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da

almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,

o

ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versi in una delle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, comma 3, dell'art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo

procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del *Regolamento*;

2. l'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del *Regolamento*, o il suo tardivo adempimento, è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del *Tusma*;

3. la società notificante, *TIM*, dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società per azioni di diritto italiano quotata alla Borsa italiana, avente sede legale in via G. Negri n. 1, 20123, Milano e sede secondaria in Via di Val Cannuta, 182, 00166, Roma (C.F. 00488410010);

- il cui azionariato ordinario risulta, al 30 settembre 2024, così composto: Vivendi S.E. 23,75%, Cassa Depositi e Prestiti 9,81%, investitori istituzionali esteri 40,64%, investitori istituzionali italiani 4,33%, altri azionisti 20,84%, gruppo Telecom Italia 0,63%;

- il cui ambito di attività risulta quello delle comunicazioni elettroniche, operando principalmente nella realizzazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia (attraverso i marchi *TIM* e *TIM Business*) e all'estero (prevalentemente in Brasile). In particolare, a livello nazionale, il gruppo Telecom Italia è titolare della rete telefonica fissa sulla quale fornisce, direttamente o attraverso le proprie controllate, servizi di accesso all'ingrosso e interconnessione ad altri operatori, servizi a banda larga e ultralarga e servizi di telecomunicazioni al dettaglio (fonia e dati) ad utenti business e ai consumatori finali. La società è altresì presente nell'offerta di servizi di telecomunicazioni mobili *wholesale* e *retail* (fonia e dati) agli utenti business e ai consumatori finali. Nel SIC, il gruppo Telecom Italia opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento su Internet, attraverso la piattaforma proprietaria *TIM Vision*, la quale utilizza un'architettura di servizio che consente la trasmissione di contenuti in modalità *streaming* sia di tipo *live* che *on demand*. Il servizio *TIM Vision* è composto da un insieme di servizi di media (di proprietà del gruppo o di editori terzi)

integrati ed offerti al pubblico in modalità *stand alone* o *in bundle*, fruibili sia con *decoder* dedicato Tim Box (a noleggio), sia con accesso diretto dal portale www.timvision.it via *browser* su *smartphone*, pc e *tablet* compatibili, sia via *app TIM Vision* disponibile nei principali *marketplace*. *TIM Vision* diffonde contenuti sia propri sia di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con fornitori di servizi di media e titolari di diritti premium, anche sportivi (The Walt Disney Company Italia S.r.l., Netflix International B.V., Amazon Europe Core S.a.r.l., R.T.I. S.p.A., DAZN Ltd.). Inoltre, *TIM Vision* offre al cliente finale contenuti c.d. *replay*, contenuti editi da editori terzi offerti da Telecom ai propri clienti sulla base di accordi di redistribuzione. Attraverso la piattaforma *TIM Vision*, *TIM* offre inoltre altri contenuti digitali per l'intrattenimento, quali musica e giochi;

- iscritta al ROC, con il n. 14062, dal 9 giugno 2006, in qualità di impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica e di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari su altre reti;

4. le società contraenti, dalla documentazione in atti, risultano essere:

a) DAZN Ltd. (già Perform Investment Ltd.) – società per azioni di diritto inglese con sede secondaria in Italia, avente sede legale in Hammersmith Grove, 12, W67AP, Londra, Regno Unito, e sede secondaria in P.zza San Babila 3, 20122, Milano (C.F. 11510910968 e REA MI-2608245);

- il cui capitale sociale è detenuto direttamente dalla società DAZN Media Channels Ltd., *private limited company* di diritto inglese; parte del *ii*) Gruppo DAZN Group Ltd. (già Perform Group Ltd.), per il tramite della società *iii*) DAZN Sports Media Ltd. (già Perform Sports Media Ltd.), a sua volta per il tramite della società *iv*) DAZN Media Services Ltd. (già Perform Media Services Ltd.); in ultima istanza, parte del Gruppo *i*) Access Industries, Inc.;

- iscritta al ROC, con il n. 36998, dal 29 luglio 2021, in qualità di fornitore di servizi di media lineari su piattaforma digitale terrestre e fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato;

- titolare dei seguenti titoli abilitativi:

i) autorizzazione generale per la fornitura di servizi media ad accesso condizionato *ex art. 15* del Regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS (comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico - *Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali* – d’ora in avanti “*MISE – D.G.S.C.E.R.P.*”, prot. n. 106536 del 7 giugno 2021);

ii) autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, ad accesso condizionato, per il marchio/palinsesto “*DAZN 1 (Italia)*”, genere di programmazione *sport*, ex art. 5, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 353/11/CONS (licenza di trasmissione rilasciata in data 1° agosto 2019 ex art. 20a e art. 36 del *Rundfunkstaatsvertrag* - RStV dall’autorità tedesca *MABB - Medienanstalt Berlin Brandenburg* alla società *DAZN DACH GmbH* - già *Perform Investment Germany GmbH*, volturata successivamente alla *Società* notificante), giusta determina del *MISE – D.G.S.C.E.R.P.* prot. n. 116385 del 3 agosto 2021;

iii) attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre per la diffusione in ambito nazionale, ex art. 7 del *Regolamento* allegato alla delibera n. 116/21/CONS, per l’offerta/pacchetto a pagamento denominata “*DAZN*”, comprendente le numerazioni n. 409, 414, 415 e 440, giusta determina del *MISE – D.G.S.C.E.R.P.* prot. n. 106198 del 3 giugno 2021; attribuzione del marchio “*ZONA DAZN*” (già “*DAZN Channel*”, già “*DAZN 1*”) e del relativo LCN 414, giusta determina del *MISE – D.G.S.C.E.R.P.* prot. n. 106385 del 3 agosto 2021 e prese d’atto del 7 settembre 2021 relativamente al cambio marchio e dell’8 agosto 2022 relativamente al cambio marchio e cambio LCN; trasmissione episodica a pagamento di programmi ricompresi nella propria offerta a pagamento per un numero inferiore a ventiquattro ore settimanali, identificati con logo “*ZONA DAZN 2*”, LCN 415, giusta presa d’atto del *MISE – D.G.S.C.E.R.P.* prot. n. 1066538 del 9 agosto 2022;

iv) autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari su altre reti di comunicazione elettronica, per il marchio/palinsesto “*DAZN (Italia)*”, rilasciata in data 12 marzo 2019 ex art. 20 a) e art. 36 del *Rundfunkstaatsvertrag* - RStV dall’autorità tedesca *MABB - Medienanstalt Berlin Brandenburg* alla società *DAZN DACH GmbH* - già *Perform Investment Germany GmbH*, successivamente volturata alla *Società* notificante;

- il cui ambito di attività è focalizzato sulla trasmissione in *streaming* di eventi sportivi. A tal fine, essa gestisce una piattaforma c.d. OTT (“*over the top*”) che permette di accedere a contenuti *live streaming* e *on demand* attraverso dispositivi connessi ad *Internet*. *DAZN* svolge la sua attività dal 2015 ma l’entrata nel mercato italiano è avvenuta nel 2018, a seguito dell’aggiudicazione dei diritti esclusivi di trasmissione di 113 partite del Campionato di calcio Serie A tramite *smart TV* e dispositivi connessi ad *Internet* con riferimento alle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, avvenuta in data 13 giugno. *DAZN* ha, altresì, acquisito i diritti di trasmissione del campionato di calcio di Serie B, nonché i diritti per la trasmissione dei canali tematici

Inter Tv e Milan Tv. All'esito della procedura competitiva indetta dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A (di seguito "LNPA") nel 2021, DAZN si è aggiudicata i diritti di trasmissione in esclusiva di 7 partite su 10 per ogni turno di Campionato e i restanti 3 incontri in co-esclusiva per il triennio 2021/2024; inoltre, la Società ha acquisito la licenza dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Calcio di Serie A per le stagioni 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, valevole per il territorio italiano agli utenti domestici, la quale ha ad oggetto la diffusione e trasmissione, a pagamento, di *i*) sette partite per ciascuna giornata di campionato, su base esclusiva e *ii*) tre partite per ciascuna giornata di campionato, in co-esclusiva con altro assegnatario (*i.e.* Sky Italia S.r.l.);

- opera nel mercato italiano, come parte del medesimo Gruppo, la società Dazn Media Services S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano avente sede legale in P.zza San Babila 3, 20122, Milano (C.F. 07066340964 e REA MI-1933121), direttamente controllata DAZN Media Services Ltd. (già Perform Media Services Ltd.), iscritta al ROC, con il n. 32235, dal 12 novembre 2018, in qualità di concessionaria pubblicitaria sul *web* e di esercente l'editoria elettronica;

b) *Netflix Services Italy S.r.l.*, società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in via Boncompagni 8-10, 00187, Roma (C.F. 10641060966);

- il cui capitale sociale risulta detenuto dalla società Netflix International B.V., società di diritto olandese (registrata presso la Camera di Commercio olandese con il numero 62266519), titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media commerciali *on demand* (a richiesta) a pagamento rilasciata dall'Autorità olandese per i media (*Commissariaat voor de Media*) in data 3 febbraio 2015; in ultima istanza, parte del Gruppo Netflix Inc.;

- il cui ambito di attività da statuto risulta quello di svolgere attività connesse alla distribuzione di accessi ai servizi di media audiovisivi offerti da società del Gruppo *Netflix*, incluse le attività di *marketing*, analisi delle preferenze dei consumatori, pubbliche relazioni, sviluppo del *business* e qualsiasi altro servizio a supporto di quanto precede. Il servizio di media audiovisivo denominato *NETFLIX* è offerto al pubblico in Italia previa sottoscrizione di abbonamento, sia tramite accesso diretto dal portale www.netflix.it via *browser* su *smartphone*, PC e *tablet* compatibili, sia via *app* proprietaria disponibile nei principali *marketplace*;

- opera nel mercato italiano, come parte del medesimo Gruppo, la società Los Gatos Entertainment Italy S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano avente sede legale in Via Boncompagni, 8-10, 00187, Villino Rattazzi, Roma (C.F.

10737410968 e REA RM-1652279), direttamente controllata da Netflix Worldwide Productions LLC;

5. come risulta dagli atti notificati, gli accordi si sostanziano in modifiche a contratti già in essere tra le Parti, senza effetti novativi, così come di seguito descritte:

a) in data 19 maggio 2023, la LNPA ha pubblicato un *invito* agli operatori della comunicazione a presentare offerte per la concessione in licenza dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di calcio italiano di Serie A concernenti le stagioni sportive 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28 e 2028/29 del Campionato di Serie A; DAZN ha presentato alla LNPA un'offerta per l'aggiudicazione dei diritti audiovisivi relativi a tutte le stagioni sportive 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28 e 2028/29 del Campionato di Serie A, aventi ad oggetto la trasmissione e diffusione ad esclusivo beneficio dei soli Utenti Domestici: i) 7 partite per ciascuna settimana di gara delle Stagioni di Serie A, su base esclusiva; ii) 3 partite per ciascuna settimana di gara della stessa Stagione di Serie A, in regime di co-esclusiva, attraverso tutte le piattaforme applicabili (“*Diritti Serie A*”); in data 23 ottobre 2023, la LNPA ha aggiudicato a DAZN (“*aggiudicazione*”) il pacchetto dei *Diritti Serie A* e a Sky Italia S.r.l. un pacchetto di diritti audiovisivi relativi a 3 partite per ciascuna settimana di gara della stessa Stagione di Serie A, in regime di co-esclusiva con DAZN; con effetto a far data dallo stesso 23 ottobre 2023, DAZN è divenuta licenziataria dei *Diritti Serie A* in forza di un contratto con la LNPA regolato dai termini e dalle condizioni dell'*invito*; in data OMISSIS TIM e DAZN Ltd. hanno concluso un “OMISSIS” con cui DAZN ha nominato TIM, in via limitata, non esclusiva e non trasferibile a terzi, quale distributore del Servizio DAZN, esclusivamente attraverso le piattaforme IPTV e Internet nel territorio *nazionale* ed unicamente in favore degli Utenti Domestici (ai sensi dell'*invito* di LNPA, DAZN ha il diritto di offrire agli utenti domestici la visione in chiaro di un massimo di 5 gare per Stagione Sportiva Contrattuale, da selezionarsi esclusivamente tra le 266 gare aggiudicate in esclusiva a DAZN così come previsto dell'Art. 4 dell' OMISSIS); in data OMISSIS (I notifica) è stato sottoscritto un OMISSIS cui è stato previsto che, in data 29 ottobre 2024, nell'ambito di una *Iniziativa Try&Buy*, fosse resa fruibile la gara Milan-Napoli in chiaro a beneficio degli utenti domestici anche in modalità ritrasmissione direttamente su *TIMVision*, e cioè senza che gli utenti dovessero accedere attraverso l'App DAZN (ulteriori gare che dovessero essere trasmesse in chiaro da DAZN nell'ambito di ulteriori Iniziative Try&Buy erano espressamente escluse dall'oggetto dell'*Addendum*); in data OMISSIS (II notifica) le Società hanno sottoscritto un accordo denominato “OMISSIS”, il quale ha stabilito OMISSIS”

OMISSIS

; in data **OMISSIS** (III notifica) le Società hanno sottoscritto un **OMISSIS** con cui è stato previsto che in data 16 dicembre 2024, nell'ambito di una *Iniziativa Try&Buy*, fosse resa fruibile la gara Lazio-Inter in chiaro a beneficio degli utenti domestici anche in modalità ritrasmissione direttamente su *TIMVision*, e cioè senza che gli utenti dovessero accedere attraverso l'App *DAZN* (ulteriori gare che dovessero essere trasmesse in chiaro da *DAZN* nell'ambito di ulteriori *Iniziativa Try&Buy* erano espressamente escluse dall'oggetto dell'*Addendum*);

b) in data **OMISSIS** *TIM* e *Netflix Services Italy S.r.l.* hanno concluso un accordo denominato "**OMISSIS**" con il quale hanno rinegoziato - a valere dal **OMISSIS** - alcuni aspetti commerciali dell'accordo siglato in data **OMISSIS** (già oggetto di notifica all'Autorità, archiviato con delibera n. 100/24/CONS) per la commercializzazione da parte di *TIM* di un nuovo pacchetto di offerta che include il servizio *Netflix*; la scadenza dell'accordo è stata posticipata al **OMISSIS**;

6. si rileva che, per quanto concerne l'anno 2022, *TIM* ha conseguito ricavi pari all'1% del SIC (il cui valore è stato quantificato dalla delibera n. 502/24/CONS, del 19 dicembre 2024, in € 19,4 miliardi); *Dazn* ha conseguito ricavi pari all'1,9% del SIC; *Netflix* ha conseguito ricavi pari al 3,2% del SIC;

7. pertanto, tenuto conto delle caratteristiche degli accordi notificati dalla *Società*, ed in particolare della loro non esclusività, nonché del contesto concorrenziale e della tipologia di contenuti messi a disposizione, attualmente non direttamente riconducibili all'informazione, si ritiene che tali accordi non risultino, sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento, rilevanti nel determinare l'instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo; ciò premesso, l'Autorità eserciterà un'attenta azione di monitoraggio, al fine di evitare che possano determinarsi eventuali alterazioni delle condizioni concorrenziali del mercato e del livello di pluralismo;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 5 del *Regolamento* adottato con delibera n. n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella